



Dicembre 2022

Revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

Rapporto sui risultati della consultazione



Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

Indice

1	Considerazioni generali	3
1.1	Sintesi	3
1.2	Oggetto della consultazione	4
2	Elenco dei partecipanti	4
3	Osservazioni generali sull'avamprogetto	4
3.1	Pareri favorevoli all'orientamento dell'avamprogetto.....	4
3.2	Pareri contrari.....	5
3.3	Altre osservazioni generali	5
3.3.1	Oneri amministrativi inutili e spese elevate senza garanzia della riuscita dell'azione.....	5
3.3.2	Modifica del diritto internazionale privato.....	6
4	Osservazioni sulle singole disposizioni	9
4.1	Causa di nullità per minore età disciplinata in un articolo distinto (art. 105a AP-CC).....	9
4.2	Considerazione dell'età al momento della celebrazione del matrimonio (art. 105a cpv. 1 AP-CC)	9
4.3	Sanatoria con il compimento del 25° anno di età (art. 105a cpv. 3 e 106 cpv. 2 AP-CC).....	9
4.3.1	Pareri favorevoli alla proposta del Consiglio federale	9
4.3.2	Rinunciare del tutto a una sanatoria	10
4.3.3	Prevedere la sanatoria a un'altra età.....	11
4.4	Mantenimento del matrimonio in singoli casi (valutazione caso per caso)	12
4.4.1	Ponderazione degli interessi se il coniuge è ancora minorenne (art. 105a cpv. 2 n. 1 AP-CC)	12
4.4.2	Rispettare la libera volontà dei coniugi ormai maggiorenni (art. 105a cpv. 2 n. 2 AP-CC)	15
4.5	Età determinante al momento dell'azione (art. 106 cpv. 3 AP-CC)	17
4.6	Disposizione transitoria (art. 7 ^{bis} titolo finale AP-CC)	17
4.7	Disposizione specifica per i matrimoni contratti con minori di 16 anni?.....	17
5	Altre osservazioni e proposte	18
5.1	Sensibilizzazione.....	18
5.2	Patrocinio per il minorenne.....	19
5.3	Promessa nuziale di minorenni.....	19
5.4	Punire la violazione del primato della celebrazione del matrimonio civile	20
5.5	Aspetti di diritto in materia di stranieri	20
5.6	Altre proposte.....	21
6	Consultazione	23
	Allegato / Anhang / Annexe	24

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

Riassunto

Il 30 giugno 2021 il Consiglio federale ha posto in consultazione una revisione del Codice civile (Misure contro i matrimoni con minorenni) intesa a concretizzare il potenziale di miglioramento constatato nel quadro di una valutazione per quanto riguarda la causa di nullità del matrimonio per minore età. La consultazione è terminata il 29 ottobre 2021. In totale sono pervenuti 56 pareri (26 Cantoni, sei partiti, nonché 24 organizzazioni o altri partecipanti).

La maggioranza dei partecipanti riconosce la necessità di intervenire. Solo un partito respinge l'avamprogetto in toto. Diversi partecipanti sostengono che le modifiche proposte comporterebbero *maggiori oneri amministrativi e costi* per le autorità interessate, senza la garanzia di raggiungere appieno il duplice obiettivo di impedire le unioni con minorenni e di tutelare meglio gli interessati. Questo in particolare perché la libera volontà dei coniugi ormai maggiorenni andrebbe sempre determinata nel quadro di una procedura giudiziaria e le autorità legittimate a promuovere l'azione sarebbero tenute ad agire d'ufficio. La maggior parte dei partecipanti ha inoltre suggerito che, per migliorare e rafforzare l'efficacia delle misure contro i matrimoni con minorenni occorrerebbe anzitutto adeguare il *diritto internazionale privato* visto che le fattispecie sono sempre internazionali.

La maggior parte dei partecipanti approva la proposta di *posticipare la sanatoria* al compimento del 25° anno di età e di *mantenere la ponderazione degli interessi*. Diversi partecipanti deplorano che non sia stata introdotta una disposizione specifica per i matrimoni contratti con minori di 16 anni. Come indicato in precedenza, alcuni partecipanti vedono con occhio critico la valutazione della libera volontà dei coniugi ormai maggiorenni in quanto comporterebbe maggiori oneri amministrativi e costi.

Tra le altre proposte, è stato in particolare suggerito di tornare a punire, come prima dell'anno 2000, la violazione del primato della celebrazione del matrimonio civile e di vietare la promessa nuziale tra minorenni in Svizzera.

1 Considerazioni generali

1.1 Sintesi

Alla consultazione sull'avamprogetto di revisione del Codice civile svizzero¹ (Misure contro i matrimoni con minorenni), svoltasi dal 30 giugno 2021 al 29 ottobre 2021, sono stati invitati i Cantoni, i partiti rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, quelle dell'economia, come pure altre organizzazioni interessate.

Si sono espressi 26 Cantoni, sei partiti e 24 organizzazioni o altri partecipanti, per un totale di 56 pareri.

Sei organizzazioni hanno espressamente rinunciato a presentare un parere².

¹ RS 210

² Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera, Conferenza dei procuratori della Svizzera, Unione delle città svizzere, CSVD; Travail.Suisse, Zürcher Fachhochschule

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

1.2 Oggetto della consultazione

Nel suo rapporto del 29 gennaio 2020, sulla base di una valutazione esterna il Consiglio federale è giunto alla conclusione che le **disposizioni del Codice civile relative alla causa di nullità del matrimonio per minore età** possono essere migliorate³.

Secondo il diritto in vigore, la causa di nullità del matrimonio per minore età viene sanata quando le persone coniugatesi da minorenni raggiungono la maggiore età. Con l'avamprogetto s'intende colmare la lacuna riscontrata **posticipando la sanatoria al compimento del 25° anno di età e mantenendo la possibilità di proseguire il matrimonio in singoli casi**, come già previsto dal Codice civile. Pertanto, un matrimonio con una persona minorenne che al momento della determinazione da parte del giudice non ha ancora raggiunto la maggiore età deve poter essere mantenuto in via eccezionale se ciò corrisponde a un interesse preponderante della persona (**ponderazione degli interessi**). Se il coniuge è ormai maggiorenne ma non ha ancora compiuto 25 anni ed **esprime la sua libera volontà** di mantenere il vincolo coniugale, il matrimonio va proseguito.

Per porre in evidenza il principio di nullità di un matrimonio in cui almeno uno degli sposi era minorenne al momento della celebrazione e sottolineare il carattere straordinario del proseguimento del matrimonio, la causa di nullità è ora disciplinata in un **articolo distinto** (art. 105a AP-CC).

2 Elenco dei partecipanti

L'elenco dei Cantoni, dei partiti e delle organizzazioni che hanno espresso un parere figura nell'allegato.

3 Osservazioni generali sull'avamprogetto

Un partito⁴ respinge l'avamprogetto. Anche se con opinioni diverse, gli altri partecipanti riconoscono la necessità di rafforzare le misure contro i matrimoni con minorenni. Alcuni partecipanti si sono pronunciati direttamente sulle singole disposizioni senza esprimere un parere generale sull'avamprogetto.

3.1 Pareri favorevoli all'orientamento dell'avamprogetto

Tre Cantoni e due organizzazioni⁵ approvano senza riserve l'avamprogetto e la maggioranza dei partecipanti riconosce quantomeno la necessità di intervenire.

21 Cantoni⁶ si dicono favorevoli all'intento di migliorare la situazione delle persone coniugatesi da minorenni, ma non sono sicuri che le nuove disposizioni permetteranno davvero di impedire i matrimoni con minorenni all'estero o di tutelare meglio gli interessati in Svizzera. Diversi Cantoni⁷ si chiedono se le misure proposte consentiranno di raggiungere veramente questo obiettivo.

³ Cfr. rapporto del Consiglio federale del 29 gennaio 2020 (non disponibile in italiano) consultabile sul sito: www.ufg.admin.ch > Società > Progetti di legislazione in corso > Matrimonio con minorenni

⁴ UDC

⁵ AI, AR, FR; Freikirchen, CVS

⁶ AG, BL, BS, GL, GR, JU, LU, NE, NW, OW, SG, SH, SO, SZ, TG, TI, UR, VD, VS, ZG, ZH

⁷ AG, BL, BS, GL, LU, NE, NW, OW, SO, SZ

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

Cinque partiti⁸ approvano in linea di massima l'intento di migliorare la causa di nullità del matrimonio per minore età, sostenendo che vi è un potenziale di ottimizzazione e la base giuridica esistente va effettivamente rivista. Un partito⁹ ritiene che l'avamprogetto non permetta di raggiungere l'obiettivo perseguito; un altro¹⁰ sottolinea la necessità di un progetto più rigoroso per tutelare in maniera adeguata i coniugi minorenni e liberarli dai rapporti di dipendenza nonché per concretizzare i valori della Svizzera. Due partiti¹¹ lo considerano un passo nella giusta direzione, ma non sufficiente.

14 organizzazioni¹² approvano in linea di massima le modifiche proposte per tutelare i minorenni dal matrimonio. Un'organizzazione¹³ è favorevole alle misure dell'avamprogetto in particolare perché rendono più facile dichiarare nullo un matrimonio per coloro che sono stati costretti a sposarsi e hanno ormai raggiunto la maggiore età.

3.2 Pareri contrari

Un partito¹⁴ respinge l'avamprogetto; pur ammettendo che la proroga del termine per proporre l'azione rappresenti un piccolo miglioramento, rimane dell'avviso che i matrimoni con minorenni non vadano riconosciuti in nessun caso.

3.3 Altre osservazioni generali

3.3.1 Oneri amministrativi inutili e spese elevate senza garanzia della riuscita dell'azione

14 Cantoni¹⁵ e tre organizzazioni¹⁶ ritengono che mantenere il sistema attuale per far valere la causa di nullità del matrimonio portando però la sanatoria al compimento dei 25 anni comporterebbe **troppe procedure inutili e costose** senza garanzie di successo.

Un Cantone¹⁷ osserva che finché non si arriva in giudizio, le autorità legittimate a promuovere l'azione non possono sapere se i coniugi vogliono mantenere il vincolo coniugale, il che genera oneri amministrativi e spese inutili ed evitabili andando a pregiudicare il matrimonio. Si domanda se non sia opportuno mettere a punto uno strumento per esaminare anzitempo la volontà di proseguire il matrimonio, ad esempio attraverso un'assunzione di prove a titolo cautelare ai sensi dell'articolo 158 del Codice di procedura civile (CPC¹⁸). Un altro Cantone¹⁹ considera inutile promuovere un'azione in casi manifesti in cui le persone hanno raggiunto la

⁸ Alleanza del Centro, PEV, PLR, pvl, PS

⁹ PLR (pag. 1)

¹⁰ PEV (pag. 1)

¹¹ PS (pag. 1), pvl (pag. 1)

¹² alliance F (pag. 1), FPS (pag. 1), CFQF (pag. 1), COFF (pag. 1), FOIS (pag. 3), CSC (pag. 1), Kinderanwaltschaft (pag. 3), Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 1), CDDGP (pag. 1), Rete svizzera diritti del bambino (pag. 3), LSDC (pag. 1), ASUSC, Unicef (pag. 1), ASM (pag. 1)

¹³ FOIS (pag. 3)

¹⁴ UDC (pag. 1)

¹⁵ AG, BS (pag. 1), GL, JU (pag. 2), NE (pag. 2), NW (pag. 1), OW (pag. 2), SZ, TG (pag. 1 seg.), TI (pag. 4 seg.), UR, VD (pag. 2), VS (pag. 1 seg.), ZH (pag. 2)

¹⁶ CSC (pag. 1 e 3 seg.), CDDGP (pag. 1), ASUSC

¹⁷ AG

¹⁸ RS 272

¹⁹ BS (pag. 2)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

maggiore età. Secondo due organizzazioni²⁰, tutte le azioni promosse dopo il 18° anno di età andrebbero respinte, in quanto risulta difficile dimostrare in forma probatoria la pressione esercitata dalla famiglia. Secondo alcuni partecipanti²¹, dal momento che le autorità sono tenute a promuovere un'azione senza però poter né effettuare accertamenti né sentire le parti, l'esito dell'azione non è garantito e il rischio d'insuccesso processuale risulta troppo elevato. Altri ancora²² sottolineano che siccome spesso i coniugi implicati devono essere interrogati all'estero, nel Paese dove hanno contratto matrimonio, le procedure giudiziarie possono rivelarsi molto costose senza alcuna garanzia che il matrimonio venga dichiarato nullo. Due organizzazioni²³ affermano al riguardo che incomberebbe ai Cantoni farsi carico delle spese giudiziarie e del patrocinio gratuito. Secondo un Cantone²⁴ tali spese vanno quantomeno quantificate. Altri partecipanti²⁵ sottolineano che l'avamprogetto non permette di raggiungere l'obiettivo prefissato e che farà piuttosto lievitare il carico di lavoro per i tribunali e per le autorità legittimate a promuovere l'azione secondo il diritto cantonale. Un Cantone²⁶ afferma d'altra parte che non si possono mettere sulla stessa bilancia i costi e il destino delle persone coniugatesi da minorenni.

3.3.2 Modifica del diritto internazionale privato

Per rafforzare l'efficacia delle misure contro i matrimoni con minorenni, 17 Cantoni²⁷, 12 organizzazioni²⁸ e, almeno in parte, un'altra organizzazione²⁹ propongono di modificare il diritto internazionale privato.

Un'organizzazione³⁰ ritiene che una **revisione della legge federale del 18 dicembre 1987³¹ sul diritto internazionale privato (LDIP)** permetterebbe di raggiungere più efficacemente di una del CC l'obiettivo di tutelare i minorenni dal matrimonio. Sostiene che il rapporto esplicativo sottolinei giustamente e ripetutamente che la questione dei matrimoni con minorenni si pone in realtà solo nel contesto del diritto internazionale privato per cui modificando la LDIP verrebbero raggiunti gli obiettivi prefissati. Propone di stabilire per legge che **i matrimoni con minorenni che presentano legami con la Svizzera** (domicilio o cittadinanza di uno dei coniugi) non vengano in linea generale riconosciuti nel nostro Paese e che vadano riconosciute soltanto le unioni di persone **minorenni senza legami con la Svizzera** le quali, dopo aver raggiunto la maggiore età, esprimono la loro libera volontà di mantenere il vincolo coniugale. Le persone il cui matrimonio viene annullato potrebbero, per via dei legami con la Svizzera e dopo aver compiuto 18 anni, seguire la procedura preparatoria al matrimonio da persone non coniugate e sposarsi nel nostro Paese riaffermando la loro libera volontà di unirsi in matrimonio. Questa soluzione permetterebbe anche di garantire che non si tratta di un matrimonio

²⁰ CSC (pag. 3), ASUSC

²¹ ZH (pag. 2), CSC (pag. 4), ASUSC

²² VS (pag. 1 seg.), CSC (pag. 4), ASUSC

²³ CSC (pag. 4), ASUSC

²⁴ JU (pag. 2)

²⁵ NE (pag. 2), ASM (pag. 2)

²⁶ SH (pag. 1 seg.)

²⁷ BE (pag. 4), BS (pag. 1 seg.), GE (pag. 1), GL, GR, LU (pag. 2), NW (pag. 2), OW (pag. 1 seg.), SH (pag. 2), SO (pag. 2 seg.), SZ, TI (pag. 4 segg.), TG (pag. 2), UR, VD (pag. 2 e allegati), VS (pag. 2), ZH (pag. 1 seg.)

²⁸ BIF (pag. 2), CFQF (pag. 1), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 2), JuCH (pag. 4), CSC (pag. 6 seg.), Kinderanwaltschaft (pag. 3), CDDGP (pag. 1 seg.), NGONG (pag. 2), CDOS, SVF, ASUSC, UNIL (pag. 3)

²⁹ ASM (pag. 2)

³⁰ CSC

³¹ RS 291

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

forzato. In sintesi, l'organizzazione afferma che quanto proposto si tradurrebbe in una concretizzazione e in un inasprimento dell'attuale articolo 45 capoverso 2 LDIP in relazione alla causa di nullità del matrimonio per minore età, e verrebbe visto come un chiaro segnale che la Svizzera non tollera tali unioni. Gli eventuali aspetti negativi che potrebbero derivare dal mancato riconoscimento del matrimonio per i minorenni domiciliati in Svizzera, e che attualmente possono essere considerati mantenendo l'unione ai sensi dell'articolo 105 numero 6 CC, potrebbero essere mitigati grazie a un'appropriata sensibilizzazione delle autorità implicate. Si pensi ad esempio alla sistemazione dei richiedenti l'asilo: a seconda delle circostanze va evitato di separare i coniugi sposati all'estero.

La stessa organizzazione³² propone di aggiungere un nuovo capoverso all'articolo 45 LDIP (art. 45 cpv. 2^{bis}):

Se al momento della celebrazione uno degli sposi era minorenne, il matrimonio è riconosciuto solo se:

a) al momento della celebrazione nessuno degli sposi era in possesso della cittadinanza svizzera o era domiciliato in Svizzera; e

b) il coniuge in questione, divenuto maggiorenne, acconsente al riconoscimento del matrimonio in Svizzera.

Anche 12 Cantoni³³, altre due organizzazioni³⁴ e, almeno in parte, un'altra organizzazione³⁵ sono dello stesso parere. Un Cantone³⁶ aggiunge che questa soluzione consentirebbe di porre fine anche ai matrimoni organizzati durante le vacanze estive. Secondo un altro³⁷, si dovrebbe fare una distinzione tra i matrimoni con minorenni aventi e non aventi legami con la Svizzera. Un Cantone³⁸ ritiene questa proposta perfezionabile, ad esempio prevedendo delle eccezioni. Si chiede anche se sia legittimo limitare così sensibilmente il diritto fondamentale alla libertà di matrimonio.

Un Cantone³⁹ approva **in parte questa proposta**, sostenendo che obbligare i coniugi minorenni che si sposano all'estero e non hanno legami con la Svizzera a rinnovare la loro volontà a proseguire il matrimonio dopo aver raggiunto la maggiore età comporterebbe grosse difficoltà di applicazione nella pratica, poiché l'unione si troverebbe in una condizione di incertezza. Afferma inoltre che gli effetti giuridici, compresi quelli retroattivi, o la morte di uno dei coniugi solleverebbero altre questioni spinose. Propone quindi di dichiarare nulli soltanto i matrimoni aventi un legame con la Svizzera, di sottoporre quelli senza legami con il nostro Paese alla riserva dell'ordine pubblico e di rinunciare alla modifica delle disposizioni del CC e della legge del 18 giugno 2004⁴⁰ sull'unione domestica registrata (LUD).

³² CSC (pag. 6 seg.)

³³ BE (pag. 4), BS (pag. 1 seg.), GL, GR, NW (pag. 2), OW (pag. 1 seg.), SO (pag. 2 seg.), SZ, TG (pag. 2), UR, VS (pag. 2), ZH (pag. 1 seg.)

³⁴ CDDGP (pag. 1 seg.), ASUSC

³⁵ ASM (pag. 2)

³⁶ SO (pag. 2)

³⁷ ZH (pag. 2 seg.)

³⁸ OW (pag. 2)

³⁹ LU (pag. 2)

⁴⁰ RS 211.231

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

Un altro Cantone⁴¹ è del parere che insieme al CC occorre modificare anche la LDIP. Un altro⁴² si dice sorpreso che l'avamprogetto non preveda modifiche alla LDIP e si chiede se un matrimonio con minorenni non vada sempre considerato «non riconoscibile» dal momento che è chiaramente incompatibile con l'ordine pubblico. Un Cantone⁴³ propone un **nuovo sistema nella LDIP** secondo il quale i matrimoni con minorenni non vanno riconosciuti. A suo avviso, la procedura sarebbe molto più semplice se fossero le parti a chiedere al giudice di pronunciarsi sulla validità del matrimonio (exequatur). Sottolinea che questa soluzione era già stata discussa nel contesto della legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati e che una simile questione di diritto internazionale privato (in quanto si tratta soltanto di matrimoni celebrati all'estero) dovrebbe essere disciplinata nella LDIP e non nel CC. A suo avviso, facendo esaminare i casi direttamente da un giudice, si risparmierebbero tempo e fatica e si darebbe un segnale più chiaro che questo tipo di unione non è tollerato. Andrebbero poi disciplinati a parte i casi particolari come le questioni di stato civile o le procedure d'asilo. Non vi sarebbe inoltre la necessità di prevedere limiti d'età. Un altro Cantone⁴⁴ propone di riprendere nella LDIP quanto disciplinato nell'articolo 105a capoverso 2 AP-CC.

Un Cantone⁴⁵ ritiene che **l'uso simultaneo di riconoscimento, non riconoscimento e dichiarazione di nullità** crei ambiguità, considerato che per la dichiarazione di nullità si hanno gli effetti del divorzio. Ritiene che non sia chiaro che cosa vada dichiarato nullo dal giudice: l'istanza di riconoscimento ai sensi dell'articolo 32 LDIP non viene menzionata, sebbene dovrebbe essere svolta dalle autorità di vigilanza in materia di stato civile. A tale proposito, anche un'organizzazione⁴⁶ deplora il fatto che non si colga l'occasione di chiarire il nesso tra riconoscimento e dichiarazione di nullità del matrimonio. A suo avviso, è chiaro che l'ordine pubblico consente di non riconoscere un matrimonio contratto con un minorenne. È inoltre generalmente accettato che le cause di nullità di cui all'articolo 105 CC rientrano nell'ordine pubblico. Sottolinea come già prima dell'entrata in vigore della legge federale sulle misure contro i matrimoni forzati fosse generalmente accettato di non riconoscere i matrimoni con minori di 16 anni. Visto che tali matrimoni non sono riconosciuti in Svizzera e non producono alcun effetto giuridico, ritiene che andrebbe chiarito il nesso tra non riconoscimento e dichiarazione di nullità.

Un'altra organizzazione⁴⁷ considera interessante una revisione della LDIP, ma propone di prevederla eventualmente in un secondo momento in quanto richiederebbe tempo e al momento urge rafforzare al più presto le misure contro i matrimoni con minorenni. Quattro organizzazioni⁴⁸ raccomandano di valutare in occasione del presente progetto un'eventuale revisione della LDIP in merito alla questione del riconoscimento dei matrimoni con minorenni. Vista la complessità della tematica sotto il profilo giuridico, un'altra organizzazione⁴⁹ ritiene più opportuno modificare gli articoli relativi al riconoscimento del matrimonio nella LDIP (art. 45

⁴¹ SH (pag. 2)

⁴² GE (pag. 1)

⁴³ TI (pag. 4 segg.)

⁴⁴ VD (pag. 2 e allegati)

⁴⁵ BS (pag. 2 seg.)

⁴⁶ UNIL (pag. 3)

⁴⁷ CDOS

⁴⁸ BIF (pag. 2), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 2), NGONG (pag. 2), SVF

⁴⁹ CFQF (pag. 1)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

seg.). Altre due organizzazioni⁵⁰ appoggiano senza riserve un'eventuale revisione della LDIP in merito alla questione del riconoscimento dei matrimoni con minorenni; ritengono infatti che solo così sia possibile assicurare la coerenza necessaria e quindi anche la certezza del diritto. Entrambe affermano che se si decidesse di rinunciare alla ponderazione degli interessi, allora occorrerebbe spiegare perché la Svizzera non ammette tale ponderazione nel diritto materiale, pur facendone ampio uso nelle norme di diritto internazionale privato. Sostengono inoltre che in questo contesto si dovrebbero esaminare anche i casi in cui concludendo all'estero un matrimonio con minorenni vengono deliberatamente eluse le norme svizzere in materia. Un'altra organizzazione⁵¹ chiede di esaminare la convergenza tra l'età matrimoniale di 18 anni e l'ordine pubblico.

4 Osservazioni sulle singole disposizioni

4.1 Causa di nullità per minore età disciplinata in un articolo distinto (art. 105a AP-CC)

Chi si è espresso al riguardo⁵² accoglie con favore il fatto di prevedere una disposizione separata.

4.2 Considerazione dell'età al momento della celebrazione del matrimonio (art. 105a cpv. 1 AP-CC)

Alcuni partecipanti⁵³ approvano espressamente il fatto che con la nuova disposizione e posticipando la sanatoria venga tenuto maggiormente conto dell'età al momento della celebrazione del matrimonio.

4.3 Sanatoria con il compimento del 25° anno di età (art. 105a cpv. 3 e 106 cpv. 2 AP-CC)

4.3.1 Pareri favorevoli alla proposta del Consiglio federale

La proposta di posticipare la sanatoria della causa di nullità del matrimonio al compimento del 25° anno di età trova **sostanzialmente l'appoggio** di nove Cantoni⁵⁴, 20 organizzazioni⁵⁵ e tre partiti⁵⁶.

Un partito⁵⁷ ritiene che posticipare la sanatoria permetta infatti, da un lato, di evitare tattiche dilatorie e, dall'altro, di concedere più tempo ai coniugi e alle autorità per promuovere l'azione di nullità. Molti⁵⁸ sottolineano inoltre che con un periodo di riflessione più lungo i coniugi potranno avere più tempo per acquisire consapevolezza delle loro libertà e dei loro diritti e

⁵⁰ JuCH (pag. 4), Kinderanwaltschaft (pag. 3)

⁵¹ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 4)

⁵² BS (pag. 2), GE (pag. 1); FPS (pag. 1), CFQF (pag. 2), Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 6), Rete svizzera diritti del bambino (pag. 3), LSDC (pag. 2), CSP (pag. 3)

⁵³ alliance F (pag. 1), BIF (pag. 1), CFQF (pag. 2 seg.), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 3), JuCH (pag. 2), Kinderanwaltschaft (pag. 2), NGONG (pag. 2), SVF

⁵⁴ FR (pag. 1), GE (pag. 1), GR, JU (pag. 1), NE (pag. 1), NW (pag. 1), SH (pag. 1), TG (pag. 1), UR

⁵⁵ alliance F (pag. 1), BIF (pag. 1 seg.), FPS (pag. 2), CFQF (pag. 1 e 4 seg.), CFQFF (pag. 1), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 7), FOIS (pag. 1), Freikirchen (pag. 1), JuCH (pag. 2), Kinderanwaltschaft (pag. 2), Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 2 e 6 segg.), CDDGP (pag. 1), Rete svizzera diritti del bambino (pag. 5 seg.), NGONG (pag. 2), CVS, LSDC (pag. 2), CSP (pag. 4), CDOS, SVF, Unicef (pag. 2)

⁵⁶ Alleanza del Centro, PLR (pag. 1), UDC (pag. 1)

⁵⁷ PLR (pag. 1)

⁵⁸ alliance F (pag. 1), BIF (pag. 2), FPS (pag. 2), CFQF (pag. 5), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 7), NGONG (pag. 2), Unicef (pag. 2)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

quindi delle possibilità per difendersi. Un'organizzazione⁵⁹ è del parere che prolungare il termine per promuovere l'azione contribuisca a perseguire gli interessi pubblici, mentre un Cantone⁶⁰ osserva che le persone possono essere vittime di pressioni anche dopo i 25 anni.

Un partito⁶¹ ritiene che posticipare la sanatoria sia da preferire all'annullamento, in quanto sarebbe sproporzionato se lo Stato dichiarasse nulli matrimoni celebrati decenni prima. Tre organizzazioni⁶² si dicono contrarie a non prevedere un termine ultimo per promuovere l'azione. Altre due⁶³ affermano che solo mantenendo e posticipando la sanatoria è possibile tenere conto di situazioni in cui le autorità vengono a conoscenza di unioni di lunga data celebrate prima che i coniugi fossero maggiorenni. Lo scopo di questa revisione non è di porre ostacoli burocratici a sessantenni che si sono sposati a 16 anni, ma di tutelare meglio i fanciulli, gli adolescenti e i giovani adulti che si trovano in una situazione di maggiore dipendenza dalla famiglia e subiscono pressioni. Un'altra organizzazione⁶⁴ ritiene che abrogare la sanatoria farebbe perdurare l'incertezza giuridica, il che potrebbe avere conseguenze negative. A partire da una certa età, il diritto all'autodeterminazione e all'autonomia dovrebbe prevalere sulla tutela assoluta dei minorenni dal matrimonio. Anche questa organizzazione ritiene adeguato posticipare la sanatoria al compimento del 25° anno di età. A suo avviso, poiché dopo una certa età viene meno la necessità di tutelare le persone coniugatesi da minorenni, e poiché un annullamento d'ufficio contro la volontà dei coniugi potrebbe avere persino conseguenze negative, l'età determinante non dovrebbe per nessuna ragione essere fissata oltre i 25 anni.

4.3.2 Rinunciare del tutto a una sanatoria

Due Cantoni⁶⁵ e un partito⁶⁶ propongono di **rinunciare del tutto a una sanatoria**. Uno dei due Cantoni⁶⁷ ritiene che non dovrebbe essere possibile sanare un matrimonio con minorenni. In Svizzera questo tipo di matrimoni è vietato dal 2013. A suo avviso, prevedere una sanatoria per i matrimoni contratti all'estero minerebbe i diritti fondamentali sanciti dal diritto svizzero e i valori elvetici. Per di più, riconoscere una simile unione avrebbe conseguenze anche in termini di diritto in materia di stranieri, ad esempio per quanto riguarda la possibilità di un ricongiungimento familiare. Per non rinunciare a questi vantaggi, molte persone manterrebbero la loro unione che dura da diversi anni anche se ciò non rispecchia la loro volontà. Ecco perché, a suo avviso, i matrimoni con minorenni dovrebbero essere sempre dichiarati nulli. Da un punto di vista giuridico, le persone avrebbero comunque la possibilità di risposarsi (in Svizzera) una volta raggiunta la maggiore età. L'altro Cantone⁶⁸ non è del tutto sicuro che con la sanatoria venga dato il giusto peso al bisogno di tutela. Il partito⁶⁹ non condivide la pro-

⁵⁹ Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 2 e 5 segg.)

⁶⁰ NE (pag. 1)

⁶¹ PLR (pag. 1)

⁶² Freikirchen (pag. 1), Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 8), CVS

⁶³ alliance F (pag. 1), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 7)

⁶⁴ Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 7 seg.)

⁶⁵ BE (pag. 3), BS (pag. 2)

⁶⁶ PS (pag. 1 und 3)

⁶⁷ BE (pag. 3)

⁶⁸ BS (pag. 2)

⁶⁹ PS (pag. 3)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

posta di posticipare la sanatoria al compimento del 25° anno di età, in quanto le persone coniugatesi da minorenni spesso subiscono pressioni da parte della famiglia anche dopo aver raggiunto la maggiore età. Auspica quindi che si rinunci del tutto a una sanatoria.

4.3.3 Prevedere la sanatoria a un'altra età

Diversi partecipanti⁷⁰ chiedono di prevedere la **sanatoria con il compimento del 30° anno d'età** per dare più tempo alle persone di comprendere che la legge è dalla loro parte e poter sviluppare una loro personalità e una loro autonomia nonché raggiungere una certa indipendenza finanziaria. Un partito⁷¹ considera troppo basso il limite proposto ritenendo che potrebbe portare a risultati indesiderati; chiede pertanto di prevedere la possibilità di promuovere un'azione anche dopo i 25 anni, ammettendo tuttavia che un'azione di nullità non va promossa se il matrimonio è stato contratto diversi decenni prima o se l'azione viene giudicata abusiva. Un Cantone⁷² non capisce perché sia stata proposta proprio l'età di 25 anni per la sanatoria.

Secondo altri partecipanti⁷³ occorre trattare in modo diverso i matrimoni contratti sotto i 16 anni e quelli contratti tra i 16 e i 18 anni. Nel secondo caso la sanatoria andrebbe prevista con il compimento del 20° anno d'età per evitare che quanto proposto risulti sproporzionato. Un Cantone⁷⁴ propone un compromesso: prevedere la sanatoria al compimento del 22° anno d'età oppure permettere ad esempio all'autorità competente di rinunciare a promuovere un'azione se al momento della celebrazione del matrimonio il coniuge in questione aveva tra i 16 e i 22 anni e se entrambi i coniugi esprimono la loro libera volontà di voler mantenere il vincolo coniugale. A suo avviso, maggiore era l'età di una persona al momento della celebrazione, più problematico risulta attendere fino a 25 anni per la sanatoria.

Un Cantone⁷⁵ propone di **attenersi a quanto previsto attualmente dalla legge, ossia mantenere la sanatoria all'età di 18 anni**, in quanto posticiparla non sarebbe appropriato e comporterebbe un eccessivo carico di lavoro e un elevato rischio d'insuccesso processuale sia per le autorità legittimate a promuovere l'azione sia per i tribunali. Due Cantoni⁷⁶ e due organizzazioni⁷⁷ sostengono che posticipare la sanatoria crei incertezza sul piano giuridico per i diretti interessati, che vivrebbero fino al loro 25° compleanno nel costante timore che qualcuno possa promuovere un'azione per annullare il loro matrimonio.

⁷⁰ VD (pag. 1), ZG (pag. 1), ZH (pag. 1), PEV (pag. 2), ASM (pag. 1)

⁷¹ pvi (pag. 1)

⁷² SG

⁷³ TI (pag. 3 seg.), ASM (pag. 1)

⁷⁴ TI (pag. 2 segg.)

⁷⁵ OW (pag. 2)

⁷⁶ OW (pag. 2), SZ

⁷⁷ CSC (pag. 4), ASUSC

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

4.4 Mantenimento del matrimonio in singoli casi (valutazione caso per caso)

4.4.1 Ponderazione degli interessi se il coniuge è ancora minorenne (art. 105a cpv. 2 n. 1 AP-CC)

Novi Cantoni⁷⁸, due partiti⁷⁹ e 10 organizzazioni⁸⁰ sono favorevoli a **mantenere** la ponderazione degli interessi.

Un Cantone⁸¹ sostiene che il matrimonio dovrebbe essere proseguito solo in casi eccezionali. Un altro Cantone⁸² si dice favorevole a mantenere il matrimonio, ma teme che i tribunali porteranno avanti la prassi attuale.

Secondo uno dei due partiti⁸³, nel quadro del procedimento è importante esaminare ogni singolo caso con la dovuta diligenza per dichiarare nulla l'unione ed effettuare una ponderazione accurata degli interessi a proseguire il matrimonio, in particolare quando il coniuge è ancora minorenne.

Un'organizzazione⁸⁴ è contro qualsiasi tipo di automatismo nell'annullamento del matrimonio quando sono in gioco gli interessi di un minorenne e chiede di procedere a una valutazione caso per caso. Altre due⁸⁵ sono a favore di una ponderazione accurata degli interessi che tenga conto delle specificità di ogni situazione. Ritengono che la ponderazione degli interessi rifletta la natura propria di ogni caso e dia voce al minorenne, che dovrebbe essere libero di scegliere il suo destino. Aggiungono inoltre che emanare disposizioni di tutela senza coinvolgere i diretti interessati, in questo caso i minorenni, è una pratica che dovrebbe appartenere al passato. A loro avviso, i minorenni dovrebbero essere rappresentati o almeno accompagnati da professionisti indipendenti durante la procedura e le autorità andrebbero formate per affrontare questi casi. Un'organizzazione⁸⁶ ritiene essenziale effettuare una valutazione caso per caso per assicurare la tutela dei diritti della persona coniugatasi da minorenne. Sebbene un matrimonio spesso non sia nell'interesse di un minorenne, andrebbero esaminate le specificità di ogni caso, il che risulta più in linea con il principio costituzionale della proporzionalità.

Secondo un'organizzazione⁸⁷ i matrimoni con minorenni costituiscono una problematica estremamente complessa che pone sfide di vario genere da affrontare sotto varie angolazioni. Dal punto di vista dei diritti del fanciullo, non risulta indicato dichiarare nulli a posteriori tutti i matrimoni con minorenni. Il principio dell'interesse superiore del fanciullo, sancito all'articolo 3 paragrafo 1 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo⁸⁸, presuppone che le decisioni tengano conto dei casi individuali al fine di evitare spiacevoli conseguenze per il minorenne. La Convenzione pone inoltre l'accento sull'individualità di ogni fanciullo: i fanciulli non sono semplici

⁷⁸ BL (pag. 2), BS (pag. 2), FR (pag. 1), GE (pag. 1), NW (pag. 1), TG (pag. 1), UR, ZG (pag. 1), ZH (pag. 1)

⁷⁹ Alleanza del Centro, PEV

⁸⁰ FOIS (pag. 2), Freikirchen (pag. 2), JuCH (pag. 2 segg.), Kinderanwaltschaft (pag. 2 seg.), Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 3 e 9 segg.), CDDGP (pag. 1), CVS, CSP (pag. 3), CDOS, UNIL (pag. 3)

⁸¹ ZH (pag. 1)

⁸² NE (pag. 1)

⁸³ Alleanza del Centro

⁸⁴ UNIL (pag. 3)

⁸⁵ JuCH (pag. 2 seg.), Kinderanwaltschaft (pag. 2)

⁸⁶ FOIS (pag. 2)

⁸⁷ Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 8 segg.)

⁸⁸ RS 0.107

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

soggetti passivi, ma persone che maturano continuamente e hanno il diritto di partecipare alle decisioni che li riguardano. Naturalmente, più un fanciullo è giovane, più si deve ponderare la sua capacità di autodeterminazione sessuale, la sua salute e il suo sano sviluppo, e più si deve esaminare con attenzione se il matrimonio rispecchia la sua reale volontà. È quindi opportuno adeguare la discrezionalità all'età e al grado di maturità del bambino, tenendo conto dello sviluppo delle sue capacità. Pertanto, secondo questa organizzazione si dovrebbe stabilire che più il bambino è giovane, più il potere discrezionale va limitato, prevedendo eventualmente un limite minimo d'età (p. es 14 anni) al di sotto del quale non può essere esercitato. Ritiene infine che gli interessi andrebbero ponderati con maggiore diligenza.

Un Cantone⁸⁹, un partito⁹⁰, tre organizzazioni⁹¹ e almeno in parte un'altra organizzazione⁹² vedono con **occhio critico la ponderazione degli interessi**. Il Cantone⁹³ ritiene che, se mantenuta, andrebbe applicata con moderazione. Secondo il partito⁹⁴ la ponderazione lascia troppo margine d'azione, e motivazioni come le differenze culturali o un rapporto di dipendenza non giustificano in nessun caso il proseguimento del matrimonio con un minorenne. A suo avviso, i giudici dovrebbero partire dal presupposto che l'interesse del minorenne non è quello di mantenere un simile legame, bensì di non contrarre un matrimonio contro la propria volontà. Chiede dunque di prevedere una disposizione più restrittiva secondo cui il matrimonio può essere mantenuto solo in casi del tutto eccezionali oppure di prendere in considerazione la possibilità di stralciarla del tutto. Un'organizzazione⁹⁵ ritiene che nel caso di minori di 16 anni, vista la giovane età, l'interesse superiore della persona e quello della collettività sono chiaramente contrari al proseguimento del matrimonio, ragion per cui la ponderazione degli interessi non va prevista laddove i coniugi siano molto giovani. In questo modo si può tenere maggiormente conto dell'obiettivo di non tollerare più i matrimoni con minorenni, soprattutto se molto giovani. In considerazione della raccomandazione generale numero 18 del Comitato ONU per i diritti del fanciullo, un'altra organizzazione⁹⁶ chiede di introdurre nel messaggio un'età minima di 16 anni per contrarre matrimonio. A suo parere la ponderazione degli interessi deve portare all'annullamento dell'unione, salvo eventuali deroghe da stabilire per legge.

Un Cantone⁹⁷, tre partiti⁹⁸ e 10 organizzazioni⁹⁹ si sono espressi **contro la ponderazione degli interessi**. Il Cantone¹⁰⁰ chiede di prevedere la nullità assoluta dei matrimoni con minorenni ritenendo inaccettabile ponderare gli interessi di una persona coniugatasi da minorenne e ancora minorenne quando viene intentata l'azione. Se si rinunciasse all'esame caso per caso, i possibili svantaggi per i minorenni domiciliati in Svizzera, come menzionato nel rap-

⁸⁹ VD (pag. 2)

⁹⁰ PLR (pag. 1)

⁹¹ CSC (pag. 3), Rete svizzera diritti del bambino (pag. 4), ASUSC

⁹² ASM (pag. 2)

⁹³ VD (pag. 2)

⁹⁴ PLR (pag. 1)

⁹⁵ ASM (pag. 2)

⁹⁶ Rete svizzera diritti del bambino (pag. 4 seg.)

⁹⁷ BE (pag. 2)

⁹⁸ pvl (pag. 1), PS (pag. 2), UDC (pag. 1)

⁹⁹ alliance F (pag. 2), BIF (pag. 2), FPS (pag. 2), CFQF (pag. 3 seg.), CFQFF (pag. 1 seg.), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 3 segg.), NGONG (pag. 1 seg.), LSDC (pag. 2), SVF, Unicef (pag. 2 seg.)

¹⁰⁰ BE (pag. 2 seg.)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

porto esplicativo, potrebbero essere compensati da un'adeguata sensibilizzazione delle autorità e degli uffici. Un esempio è la sistemazione dei richiedenti l'asilo senza separazione fisica delle coppie che hanno contratto matrimonio all'estero. Se la ponderazione degli interessi venisse mantenuta, questo Cantone propone di aggiungere quanto segue alla disposizione: *«...al momento della sentenza il coniuge è ancora minorenne e interessi preponderanti dello stesso impongono il proseguimento del matrimonio. Il coniuge minorenne è sentito personalmente e appropriatamente dal giudice o da un terzo incaricato in merito al suo interesse a proseguire il matrimonio»*.

Dato che i requisiti del matrimonio e le circostanze speciali del matrimonio contratto all'estero (spesso per motivi simbolici o religiosi) possono essere ricostruiti e verificati solo in rari casi, secondo un partito¹⁰¹ sarebbe più che opportuno dichiarare sempre nullo un matrimonio con minorenni, senza provvedere a una ponderazione degli interessi. Ritiene inoltre ragionevole che le coppie svizzere che intendono sposarsi aspettino di compiere 18 anni per celebrare l'unione civile prevista dalla legge. Un altro partito¹⁰² sostiene che procedere alla ponderazione degli interessi nel caso di coniugi minorenni non permette di raggiungere lo scopo perseguito: invece di adempiere la sua funzione di tutela contro i matrimoni con minorenni, il legislatore pone la valutazione della validità del matrimonio nelle mani dei coniugi minorenni. Questi ultimi sono spesso sottomessi a pressioni familiari e sociali, ragion per cui la ponderazione non è nel loro migliore interesse.

Gli sforzi intrapresi a livello internazionale, in particolare dal Consiglio d'Europa, dalla Carta africana sui diritti e il benessere del bambino e da numerose organizzazioni e convenzioni internazionali sui diritti umani, per promuovere il rispetto dei diritti delle donne e dei bambini vietando i matrimoni con minorenni avvalorano il desiderio di alcune organizzazioni¹⁰³ di rinunciare in futuro alla ponderazione degli interessi.

Tre organizzazioni¹⁰⁴ sostengono che i bambini non dovrebbero sposarsi e farsi carico di obblighi coniugali, soprattutto se sono in età protetta, in quanto corrono maggiori rischi per il loro sviluppo mentale, fisico e sessuale. Anche i bambini che hanno più di 16 anni vanno tutelati: è infatti possibile che per la loro educazione o il loro background culturale abbiano scarse possibilità di diventare autonomi e autoefficaci. Aggiungono che occorre partire dal presupposto che possono subire forti pressioni anche dopo quell'età e che non possono avere lo stesso livello di autonomia dei giovani cresciuti nel nostro contesto culturale. A loro avviso, occorre tutelare anche la salute e lo sviluppo di chi è quasi maggiorenne. L'esperienza di queste tre organizzazioni mostra come l'esame caso per caso porti a pressioni e minacce da parte dei familiari causando un forte stress psicologico ai diretti interessati. È necessario procedere a un'analisi sistematica del contesto in cui si trovano i minorenni interessati, nonché garantire loro un'assistenza e un sostegno professionali, completi e a misura di bambino. Si tratta di una sfida che cela un rischio considerevole di violazione di diversi diritti stabiliti nella Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Un'organizzazione¹⁰⁵ afferma che rinunciando alla ponderazione degli interessi la Svizzera compirebbe un passo nella giusta direzione per adempiere l'obbligo di diligenza nei confronti dei minorenni che hanno contratto matrimonio.

¹⁰¹ UDC (pag. 1 seg.)

¹⁰² PS (pag. 1 seg.)

¹⁰³ FPS (pag. 2), CFQF (pag. 6), CFQFF (pag. 1), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 1), NGONG (pag. 1)

¹⁰⁴ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 4 seg.), NGONG (pag. 1 seg.), Unicef, (pag. 2 seg.)

¹⁰⁵ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 3 e 6)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

A suo avviso, la protezione delle spose bambine non risiede nell'unione e non deve dipendere dal matrimonio, che non va visto come un rifugio. Per un'altra organizzazione¹⁰⁶, la ponderazione degli interessi rischia di far subire ai coniugi troppe pressioni; si chiede quindi se i diritti del fanciullo sarebbero davvero tutelati. Un partecipante¹⁰⁷ ha inoltre evidenziato una mancanza di consapevolezza della problematica da parte dei giudici.

Tre organizzazioni¹⁰⁸ ritengono che rinunciare alla ponderazione degli interessi non pregiudichi la libertà e il diritto al matrimonio: due persone possono infatti sposarsi una volta raggiunta la maggiore età. Due organizzazioni¹⁰⁹ precisano che anticipare la ponderazione degli interessi potrebbe ripercuotersi sui minorenni. Potrebbe ad esempio capitare che in vista della ponderazione degli interessi venga programmata una gravidanza; aspettare o avere un bambino è già stato considerato da molti giudici un argomento a favore del proseguimento del matrimonio. A loro avviso, simili criteri dovrebbero essere irrilevanti.

Due organizzazioni¹¹⁰ si dicono contrarie alla ponderazione degli interessi per tre ragioni: la ponderazione non viene quasi mai applicata in quanto al momento dell'azione le persone sono già maggiorenni; i coniugi sono sottoposti a forti pressioni da parte della famiglia, e la ponderazione degli interessi fa ricadere su di loro responsabilità ancora maggiori e li pone in una situazione di dipendenza e di conflitto di lealtà; si pone la questione di come le autorità devono determinare l'interesse preponderante del coniuge minorenne. La difficoltà non risiede solo nel fatto che si tratta di situazioni internazionali e interculturali. Entrano in gioco anche la disponibilità e la sincerità degli interessati nell'esprimere il loro vero interesse in occasione della ponderazione degli interessi.

Tre organizzazioni¹¹¹ appoggiano espressamente la mozione 20.3011 depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale, che chiedeva di stralciare la ponderazione degli interessi. Dal momento che il Consiglio federale era stato incaricato già in tale occasione di modificare in tal senso le disposizioni, suggeriscono di combinare la posticipazione della sanatoria e lo stralcio della ponderazione degli interessi. Si dicono sorprese dal fatto che nell'avamprogetto non sia stato tenuto conto della richiesta avanzata nella mozione.

4.4.2 Rispettare la libera volontà dei coniugi ormai maggiorenni (art. 105a cpv. 2 n. 2 AP-CC)

Alcuni partecipanti vedono con **occhio critico** questa disposizione perché, come menzionato al numero 3.3.1, temono un aumento inutile del **carico di lavoro amministrativo** e dei **costi**. Sebbene questo loro parere si riferisca al sistema per segnalare la causa di nullità per minore età e per agire in giudizio, la motivazione principale continua a essere che il numero di azioni promosse d'ufficio dalle autorità competenti aumenterebbe se la sanatoria venisse posticipata e se si esaminasse la libera volontà dei coniugi ormai maggiorenni. Di conseguenza, nel rapporto vanno espressamente ripetute le argomentazioni che si riferiscono alla questione dell'interrogatorio del coniuge ormai maggiorenne.

¹⁰⁶ BIF (pag. 2)

¹⁰⁷ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 5)

¹⁰⁸ CFQF (pag. 4), CFQFF (pag. 2), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 6)

¹⁰⁹ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 6), NGONG (pag. 1 seg.)

¹¹⁰ CFQF (pag. 3 seg.), CFQFF (pag. 2)

¹¹¹ alliance F (pag. 1 seg.), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 2), NGONG (pag. 2)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

Un Cantone¹¹² osserva che finché non si arriva in giudizio, le autorità legittimate a promuovere l'azione non possono sapere se i coniugi vogliono mantenere il vincolo coniugale, il che genera oneri amministrativi e spese inutili ed evitabili andando a pregiudicare il matrimonio. Si domanda quindi se non sia opportuno mettere a punto uno strumento per esaminare anzitempo la volontà di proseguire il matrimonio, ad esempio attraverso un'assunzione di prove a titolo cautelare ai sensi dell'articolo 158 CPC. Un altro Cantone¹¹³ considera inutile promuovere un'azione in casi manifesti in cui le persone hanno raggiunto la maggiore età. Secondo due organizzazioni¹¹⁴, tutte le azioni promosse dopo il 18° anno di età andrebbero respinte, in quanto risulta difficile dimostrare in forma probatoria la pressione esercitata dalla famiglia. Secondo altri partecipanti¹¹⁵, dal momento che le autorità sono tenute a promuovere un'azione senza poter né effettuare accertamenti né sentire le parti, l'esito dell'azione non è garantito e il rischio d'insuccesso processuale risulta troppo elevato. Altri ancora¹¹⁶ sottolineano che siccome spesso i coniugi implicati devono essere interrogati all'estero, nel Paese dove hanno contratto matrimonio, le procedure giudiziarie possono rivelarsi molto costose senza alcuna garanzia che il matrimonio venga dichiarato nullo. Due organizzazioni¹¹⁷ evidenziano al riguardo che incomberebbe ai Cantoni farsi carico delle spese giudiziarie e del patrocinio gratuito. Secondo un Cantone¹¹⁸ tali spese vanno quantomeno quantificate. Altri due partecipanti¹¹⁹ sottolineano che l'avamprogetto non permette di raggiungere l'obiettivo prefissato e che farà piuttosto lievitare il carico di lavoro per i tribunali e per le autorità legittimate a promuovere l'azione secondo il diritto cantonale.

Un'organizzazione¹²⁰ afferma che la libera volontà dell'interessato andrebbe considerata ancor prima di arrivare in giudizio. Finché la persona è minorenne, l'azione andrebbe promossa d'ufficio. Obbligare invece l'autorità a promuovere l'azione quando la persona è ormai maggiorenne rappresenta un'ingerenza sproporzionata nella vita privata e familiare degli adulti. Questa organizzazione ricorda che l'obiettivo delle misure non è condurre una lotta generalizzata contro i matrimoni con minorenni o di introdurre ostacoli al ricongiungimento familiare, ma di tutelare i coniugi minorenni. I coniugi ormai maggiorenni possono chiedere loro stessi di dichiarare nullo il matrimonio. A suo avviso, tenere conto della libera volontà durante il procedimento non basta poiché l'azione va comunque promossa, seppur spesso invano.

Due partiti¹²¹ e sette organizzazioni¹²² **approvano** invece **espressamente** questa disposizione. Uno dei due partiti¹²³ sottolinea però che quest'ultima può dimostrarsi efficace solo se i giudici la applicano in modo molto limitato. In caso di dubbi sulla libera volontà della persona, il matrimonio va dichiarato nullo; questa decisione deve continuare a spettare ai giudici. Inoltre, le autorità non devono poter anticipare i giudici e decidere di non promuovere l'azione

¹¹² AG

¹¹³ BS (pag. 2)

¹¹⁴ CSC (pag. 3), ASUSC

¹¹⁵ ZH (pag. 2), CSC (pag. 4), ASUSC

¹¹⁶ VS (pag. 1 seg.), CSC (pag. 4), ASUSC

¹¹⁷ CSC (pag. 4), ASUSC

¹¹⁸ JU (pag. 2)

¹¹⁹ NE (pag. 2), ASM (pag. 2)

¹²⁰ UNIL (pag. 2).

¹²¹ PLR (pag. 2), pvl (pag. 1 seg.)

¹²² FPS (pag. 2), CFQF (pag. 4), CFQFF (pag. 1), Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 12), Rete svizzera diritti del bambino (pag. 5), LSDC (pag. 2), CSP (pag. 3)

¹²³ PLR (pag. 2)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

sulla base di una presunta probabilità che il matrimonio venga mantenuto: l'azione di nullità deve essere presentata sistematicamente e la procedura deve essere seguita in modo uniforme. Un'organizzazione¹²⁴ chiede inoltre di sensibilizzare i giudici al riguardo.

Un'altra organizzazione¹²⁵ sottolinea che il giudice dovrebbe evitare di dichiarare nullo un matrimonio non solo in casi eccezionali, ma anche nei casi in cui i coniugi sono sposati da diversi anni e desiderano assolutamente mantenere l'unione. Aggiunge che si dovrebbe dare maggior peso alla volontà delle persone maggiorenni in quanto possono contrarre matrimonio secondo la legge svizzera. In assenza di una simile dichiarazione da parte della persona, il giudice non dovrebbe tuttavia dichiarare immediatamente nullo il matrimonio, ma dovrebbe prendersi il tempo necessario per esaminare nei dettagli il caso, tenendo conto di tutte le circostanze. Secondo l'organizzazione, occorre anche tenere presente che per ragioni culturali alcune donne non testimonieranno in tribunale.

4.5 Età determinante al momento dell'azione (art. 106 cpv. 3 AP-CC)

I partecipanti che non si sono espressi in merito approvano questa disposizione¹²⁶.

4.6 Disposizione transitoria (art. 7^{bis} titolo finale AP-CC)

I pochi partecipanti che si sono espressi in merito approvano la disposizione transitoria senza riserve¹²⁷.

4.7 Disposizione specifica per i matrimoni contratti con minori di 16 anni?

Diversi partecipanti¹²⁸ deplorano il fatto che il Consiglio federale non abbia previsto nessuna disposizione specifica per i matrimoni contratti con minori di 16 anni.

Un'organizzazione¹²⁹ ritiene che gli sposi molto giovani **non siano in grado di esprimere la loro libera volontà** di sposarsi, motivo per cui dovrebbe essere applicata la causa di nullità del matrimonio forzato. Due Cantoni¹³⁰ affermano che per i minori di 16 anni non è data la capacità al matrimonio e si rammaricano del fatto che non sia stata proposta alcuna disposizione specifica al riguardo.

Nelle loro argomentazioni in merito alla ponderazione degli interessi, diversi partecipanti affrontano anche la questione del limite dei 16 anni.

Per un'organizzazione¹³¹, gli interessi preponderanti dei coniugi molto giovani e quelli della collettività sono chiaramente contrari al mantenimento del vincolo coniugale, ragion per cui in questi casi raccomanda **di rinunciare alla ponderazione degli interessi**. Questo permette-

¹²⁴ CSP (pag. 2 seg.)

¹²⁵ FOIS (pag. 2)

¹²⁶ Freikirchen (pag. 1), Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 12), CSP (pag. 4)

¹²⁷ FR (pag. 2), pvl (pag. 2), CVS

¹²⁸ BL (pag. 2), BS (pag. 2); alliance F (pag. 1 seg.), BIF (pag. 2), Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 3 segg.), Freikirchen (pag. 2), Rete svizzera diritti del bambino (pag. 4), NGONG (pag. 1 seg.), Unicef (pag. 2 seg.), ASM (pag. 2)

¹²⁹ Freikirchen (pag. 2)

¹³⁰ BL (pag. 2), BS (pag. 2)

¹³¹ ASM (pag. 2)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

rebbe di tenere maggiormente conto dell'obiettivo di non tollerare più i matrimoni con i minorenni, soprattutto se i coniugi sono molto giovani. Secondo tre organizzazioni¹³², mantenendo la ponderazione degli interessi, la Svizzera riconoscerebbe i matrimoni contratti con minori di 16 anni, quindi ancora in età protetta. Aggiungono che i bambini non dovrebbero sposarsi e farsi carico di obblighi coniugali, soprattutto se sono in età protetta, in quanto corrono maggiori rischi per il loro sviluppo mentale, fisico e sessuale. Un'organizzazione¹³³ ritiene che durante la ponderazione degli interessi vada considerata l'età del bambino al momento dell'unione e che nel messaggio l'età minima per la ponderazione vada fissata a 16 anni. Due organizzazioni¹³⁴ temono che mantenendo la ponderazione degli interessi vengano riconosciuti in Svizzera i matrimoni contratti prima dell'età protetta, quindi sotto i 16 anni. Ammettono che, sebbene sia possibile ponderare gli interessi di un bambino di 13 o 14 anni, finora per l'ordine pubblico è stato generalmente accettato di non riconoscere un matrimonio contratto sotto i 16 anni. Secondo un'organizzazione¹³⁵ l'avamprogetto va in una direzione diversa, il che desta preoccupazione dato il numero di bambini coinvolti. Sembra che il Governo federale stia cercando inspiegabilmente di mettere in secondo piano l'ordine pubblico per i coniugi minorenni, compresi quelli che sono ancora in età protetta. Si dice inoltre sorpresa che ci si preoccupi della coerenza con l'articolo 187 CP. Mettendo sullo stesso piano la questione degli atti sessuali con minori di 16 anni e il matrimonio con minorenni, l'avamprogetto sembra dare meno importanza ai matrimoni con minorenni. Teme che, promuovendo l'azione legale mentre la persona è minorenne, vengano riconosciuti anche matrimoni contratti al di sotto dell'età protetta, cosa da evitare a tutti i costi. A suo avviso, questa proposta rappresenta un vero e proprio passo indietro per i coniugi più giovani. Altre due organizzazioni¹³⁶ si dicono espressamente contro la ponderazione degli interessi, in quanto consentirebbe di mantenere i matrimoni con minori di 16 anni.

Un'organizzazione¹³⁷ invece approva espressamente il fatto che il Consiglio federale abbia rinunciato a proporre una disposizione specifica per chi al momento della celebrazione del matrimonio ha meno di 16 anni.

5 Altre osservazioni e proposte

5.1 Sensibilizzazione

Diversi partecipanti¹³⁸ sottolineano il ruolo chiave della sensibilizzazione e attribuiscono grande importanza all'informazione e alla consulenza per i coniugi minorenni, il loro entourage e i professionisti.

Secondo un'organizzazione¹³⁹, permettere ai coniugi di uscire da un matrimonio forzato dichiarandolo nullo non risponde automaticamente agli interessi delle ragazze e delle donne coinvolte o all'uguaglianza di genere. A suo avviso occorre sviluppare offerte di consulenza

¹³² Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 3 seg.), NGONG (pag. 1 seg.), Unicef (pag. 2 seg.)

¹³³ Rete svizzera diritti del bambino (pag. 4)

¹³⁴ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 5 seg.), NGONG (pag. 1 seg.)

¹³⁵ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 5 seg.)

¹³⁶ alliance F (pag. 1 seg.), BIF (pag. 2)

¹³⁷ CSP (pag. 3)

¹³⁸ AR, BL (pag. 2), VD (pag. 2)

¹³⁹ CSP (pag. 2)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

dedicate ai minorenni che contraggono matrimonio (i matrimoni con minorenni non sono necessariamente matrimoni forzati), in modo che questi ultimi possano essere assistiti sia prima dello scioglimento dell'unione ed essere informati sulle conseguenze che ne derivano, ad esempio sulla perdita del permesso di soggiorno, sia dopo, continuando a essere seguiti e a ricevere supporto. L'organizzazione ritiene inoltre molto importante sviluppare programmi di informazione per i tribunali civili. I giudici devono sapere come sentire le parti in questi casi; le modifiche proposte in merito alla minore età come causa di nullità del matrimonio porteranno con ogni probabilità a un aumento delle procedure di annullamento dei matrimoni. Inoltre, i giudici avranno un nuovo compito: stabilire se la decisione della persona ormai maggiorenne di voler proseguire il matrimonio sia espressione della sua libera volontà. A volte i coniugi si trovano all'estero, il che solleva la questione dei programmi di sensibilizzazione per coloro che conducono gli interrogatori in loco. In sintesi, questa organizzazione ritiene che le offerte di informazione e consulenza così come le attività di sensibilizzazione vadano rafforzate.

5.2 Patrocinio per il minorenne

Un'organizzazione¹⁴⁰ ritiene necessario prevedere strumenti complementari per dare ai minorenni le garanzie stabilite all'articolo 12 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Un'altra organizzazione¹⁴¹ è del parere che, per una giustizia a misura di bambino, sia essenziale far sì che sin dal primo contatto con il sistema giudiziario e le autorità in Svizzera i minorenni sposati all'estero siano adeguatamente informati sul loro diritto a un patrocinio indipendente e, se del caso, gratuito. Due organizzazioni¹⁴² ritengono che i minorenni coniugati andrebbero sempre rappresentati o almeno accompagnati da rappresentanti legali indipendenti durante la procedura, anche qualora venisse mantenuta la ponderazione degli interessi. Chiedono inoltre di prevedere una formazione per le autorità su come comportarsi quando la ponderazione degli interessi risulta complessa (p. es. da parte del Servizio specializzato Matrimoni forzati). Un Cantone¹⁴³ sottolinea l'importanza di seguire le persone prima e dopo l'azione. Diversi partecipanti¹⁴⁴ mettono in evidenza il fatto che la rappresentanza da parte dei genitori potrebbe risultare problematica e chiedono di prevedere obbligatoriamente una rappresentanza ai sensi dell'articolo 299 CPC.

5.3 Promessa nuziale di minorenni

Cinque partecipanti¹⁴⁵ considerano la promessa nuziale come parte del problema. Per due organizzazioni¹⁴⁶, l'accento va posto sulla tutela dei minorenni. Tanti minorenni si uniscono in cerimonie convenzionali simili al matrimonio ma senza effetti giuridici. Un'altra organizzazione¹⁴⁷ sottolinea che in determinate comunità la promessa nuziale di minorenni è vista come un impegno pubblico vincolante al quale è difficile sottrarsi. A suo avviso, la promessa nuziale di minorenni è di fatto un modo per aggirare l'età matrimoniale di 18 anni e va vista

¹⁴⁰ Rete svizzera diritti del bambino (pag. 5)

¹⁴¹ Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera (pag. 5)

¹⁴² JuCH (pag. 3), Kinderanwaltschaft (pag. 2)

¹⁴³ GE (pag. 1)

¹⁴⁴ LU (pag. 4)

¹⁴⁵ BL (pag. 1 seg.), SZ, Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 8), CSC (pag. 1), ASUSC

¹⁴⁶ CSC (pag. 1), ASUSC

¹⁴⁷ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 8)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

come causa di fidanzamenti forzati. Vietare la promessa nuziale di minorenni permetterebbe di tutelare questi ultimi dal matrimonio prima del compimento dei 18 anni.

5.4 Punire la violazione del primato della celebrazione del matrimonio civile

Un Cantone¹⁴⁸ riferisce che le autorità di sorveglianza in materia di stato civile sono venute più volte a conoscenza di casi di violazione del primato della celebrazione del matrimonio civile, che fino al 1999 erano puniti con la multa. La norma di delega nel CPC e il reato corrispondente nell'ordinanza del 28 aprile 2004¹⁴⁹ sullo stato civile (OSC) erano poi stati abrogati. La disposizione era stata stralciata poiché si riteneva che creasse un conflitto culturale e che non fosse più giustificato penalizzare solo le unioni religiose. Per questo Cantone, ora si dovrebbe valutare se introdurre una disposizione analoga al fine di contrastare i matrimoni religiosi con un minorenne. Anche altri 13 partecipanti sono dello stesso parere (otto Cantoni¹⁵⁰, quattro organizzazioni¹⁵¹ e almeno in parte un'altra organizzazione¹⁵²). Una di loro¹⁵³ sottolinea che spesso anche in Svizzera i minorenni si «uniscono in matrimonio» in via ufficiosamente con cerimonie religiose tradizionali. Queste unioni culturali o religiose hanno spesso un'importanza maggiore rispetto a un matrimonio formale davanti alle autorità dello stato civile. Il primato della celebrazione del matrimonio civile, sancito dall'articolo 97 capoverso 3 CC, svolge una funzione essenziale. Il matrimonio civile regola gli effetti dell'unione e i diritti in caso di divorzio e di separazione, cosa che non sempre avviene in un matrimonio religioso. Senza il divorzio civile, i coniugi uniti solo in matrimonio religioso a volte si trovano nell'impossibilità di sciogliere la loro unione non ufficiale. Questa organizzazione vede la necessità di una maggiore sensibilizzazione in merito: molti dignitari religiosi e persino alcuni servizi specializzati non possiedono infatti le conoscenze necessarie. Suggerisce quindi di valutare in che misura sia possibile garantire il rispetto del primato della celebrazione del matrimonio civile attraverso meccanismi di monitoraggio e attività di informazione e sensibilizzazione.

5.5 Aspetti di diritto in materia di stranieri

Due organizzazioni¹⁵⁴ e almeno in parte un'altra organizzazione¹⁵⁵ deplorano il fatto che l'attuale revisione non preveda alcun chiarimento o alcuna modifica nel settore dell'asilo e degli stranieri. Una¹⁵⁶ ritiene inadeguato sospendere le procedure di ricongiungimento familiare nel contesto dei matrimoni con minorenni, in quanto a differenza delle misure contro i matrimoni fittizi l'obiettivo qui è di tutelare il coniuge interessato. A tal fine gli andrebbe concesso un permesso di soggiorno in Svizzera (o mantenerlo se già ne ha acquisito uno) senza privarlo di questa possibilità. In altre parole, a suo avviso il sistema attuale tutela proprio l'altro coniuge.

Secondo un'organizzazione¹⁵⁷, è assolutamente necessario concentrarsi sulle conseguenze che le misure proposte potrebbero avere per le persone coniugatesi da minorenni così come

¹⁴⁸ BE (pag. 4)

¹⁴⁹ RS 211.112.2

¹⁵⁰ GL, NW (pag. 2), OW (pag. 2) SO (pag. 2), SZ, TG (pag. 2), UR, ZH (pag. 3)

¹⁵¹ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 8 seg.), CSC (pag. 1 e 5), CDDGP (pag. 2), ASUSC

¹⁵² ASM (pag. 2)

¹⁵³ Servizio specializzato Matrimoni forzati (pag. 8 seg.)

¹⁵⁴ CSP (pag. 4 segg.), UNIL (pag. 3)

¹⁵⁵ ASM (pag. 2)

¹⁵⁶ UNIL (pag. 3)

¹⁵⁷ CSP (pag. 4 segg.)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

sulle disposizioni in vigore in materia di asilo e di stranieri. Teme infatti un forte aumento del numero di comunicazioni e sospensioni di domande di ricongiungimento familiare di maggiorenni che al momento della celebrazione del matrimonio erano ancora minorenni. Questo di per sé non ostacolerebbe la concessione dell'asilo alle famiglie, ma rallenterebbe il trattamento delle domande in quanto le autorità cantonali si troverebbero a ricevere più comunicazioni. Inoltre, poiché nel frattempo la procedura verrebbe sospesa, le domande di asilo accordato alle famiglie rimarrebbero inevase, il che potrebbe risultare problematico nei casi in cui il coniuge rimasto nel Paese estero rischia di subire ripercussioni. Potrebbe anche risultare difficile, se non addirittura impossibile, condurre interrogatori sul posto (basti pensare all'Afghanistan). Questa organizzazione propone quindi di non sospendere le domande di asilo concesso alle famiglie. A suo avviso, anche il trattamento delle domande di ricongiungimento familiare nel contesto del diritto in materia di stranieri subirebbe un rallentamento. Non vede perché l'articolo 45a in combinato disposto con l'articolo 17 capoverso 2 della legge federale del 16 dicembre 2005¹⁵⁸ sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) si dovrebbe applicare solo ai cittadini dei Paesi UE/AELS. Chiede di rinunciare in generale a sospendere le procedure. Anche un Cantone¹⁵⁹ è contro la sospensione delle procedure d'asilo.

Tre partecipanti¹⁶⁰ precisano che in conseguenza di un matrimonio dichiarato nullo il coniuge minorenne può perdere il permesso di soggiorno ottenuto nel quadro del ricongiungimento familiare e rischiare di essere espulso. Per assicurare che anche le persone coniugatesi da minorenni e il cui matrimonio viene dichiarato nullo possano continuare ad avere diritto alla proroga del loro permesso di soggiorno, propongono di includere anche il matrimonio con minorenni nell'articolo 50 capoverso 2 LStrI nonché nell'articolo 77 capoverso 2 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007¹⁶¹ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA). Un Cantone¹⁶² chiede di chiarire se il permesso di soggiorno va revocato o annullato.

Un'organizzazione¹⁶³ teme che la dichiarazione di nullità possa creare situazioni estremamente difficili per i coniugi, a maggior ragione se è in corso un ricongiungimento familiare. A suo avviso, non è appropriato né ragionevole che sia un unico servizio cantonale a essere responsabile di promuovere l'azione civile, anche se deve assumere il solo ruolo di intermediario. Nei casi di ricongiungimento familiare, propone di prevedere che siano i coniugi a dimostrare all'autorità competente che il loro matrimonio è legalmente valido e che non va pertanto dichiarato nullo. Tale proposta, tuttavia, implicherebbe una modifica nella legislazione vigente in materia di asilo e di stranieri.

5.6 Altre proposte

Alcuni partecipanti si sono espressi anche in merito ad altri punti, come illustrato di seguito.

- Un partito¹⁶⁴ chiede di modificare anche le **disposizioni relative ai matrimoni forzati**. Si tratta chiaramente di un problema legato alla migrazione. Il fatto che sia difficile dimo-

¹⁵⁸ RS 142.20

¹⁵⁹ FR (pag. 2)

¹⁶⁰ FR (pag. 2), GE (pag. 2), CSP (pag. 4 segg.)

¹⁶¹ RS 142.201

¹⁶² GE (pag. 2)

¹⁶³ ASM (pag. 2)

¹⁶⁴ UDC (pag. 1 seg.)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

strare una situazione di costrizione deve essere considerato anche alla luce del fenomeno della migrazione e delle differenze culturali, poiché questa costrizione, stando al rapporto esplicativo, è spesso esercitata da uno o più parenti. Lo stesso partito trova sconcertante che si sia rinunciato a modificare le disposizioni sul matrimonio forzato e a migliorare la situazione delle persone coniugatesi per costrizione. A suo avviso si tratta di una dimostrazione di impotenza senza precedenti, da porre in relazione con la politica migratoria ritenuta da questo partito inadeguata e con la mancata integrazione di alcuni migranti. Ritiene che vietare o non riconoscere in maniera categorica i matrimoni con minorenni celebrati all'estero, indipendentemente dalle circostanze, aiuterebbe anche a evitare situazioni in cui viene violato il primato della celebrazione del matrimonio civile.

- Un Cantone¹⁶⁵ auspica che **vengano chiariti i criteri per stabilire la costrizione**, come una differenza di età superiore a 10 anni o pressioni che spingono i coniugi a emigrare.
- Un partito¹⁶⁶ ritiene **necessario modificare anche le disposizioni di diritto penale**. È punibile solo il matrimonio forzato. I minorenni sono facilmente influenzabili; difficilmente riescono a valutare le conseguenze delle loro decisioni e di norma hanno un rapporto di dipendenza con il coniuge o con i loro rappresentanti legali che contribuiscono a organizzare il matrimonio precoce. Per questi motivi, nei casi in cui il coniuge è minorenne occorre presumere per legge che la fattispecie penale del matrimonio forzato è adempiuta. L'interesse superiore del minorenne deve però rimanere una priorità, ed è per questo che vanno attentamente considerate le circostanze di ogni caso. L'inversione dell'onere della prova in un procedimento penale pertinente potrebbe contribuire a mettere in luce le terribili sorti dei coniugi minorenni e al contempo a tutelarli, tenendo conto anche della risoluzione 2233 del 2018 del Consiglio d'Europa.
- Un'organizzazione¹⁶⁷ sostiene che, siccome dopo un'azione di nullità il matrimonio viene sciolto con effetto immediato, il coniuge superstite debba mantenere il suo **diritto all'eredità** fino alla sentenza costitutiva senza dover restituire le quote ereditarie già ricevute.
- Sul piano **procedurale**, due partecipanti¹⁶⁸ sostengono che, per motivi di certezza e chiarezza del diritto, nella legge stessa andrebbe specificato che nei casi di matrimoni con minorenni **non è prevista un'udienza di conciliazione**. Quest'ultima risulterebbe poco sensata, in quanto il giudice deve sempre esaminare d'ufficio se sono soddisfatte le condizioni per dichiarare nullo il matrimonio. Un Cantone¹⁶⁹ propone di rinviare non solo alle disposizioni relative all'azione di divorzio, ma in generale anche a quelle relative alla procedura di divorzio, e formula una proposta concreta in tal senso: nel caso del divorzio l'udienza separata ha luogo, ad esempio, su richiesta comune, e i ruoli delle parti possono essere ripartiti dal giudice durante la procedura per regolare le conseguenze del divorzio.

¹⁶⁵ LU (pag. 3)

¹⁶⁶ UDC (pag. 2 seg.)

¹⁶⁷ FOIS (pag. 3)

¹⁶⁸ LU (pag. 4), pvl (pag. 2)

¹⁶⁹ ZH (pag. 3 seg.)

Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero (Misure contro i matrimoni con minorenni)

- Un Cantone¹⁷⁰ si chiede come gestire le iscrizioni nel registro dello stato civile (Infostar) nei casi di matrimonio con minorenni, dato che si pongono diverse questioni giuridiche (la paternità non può essere registrata e di conseguenza non possono essere richiesti assegni per i figli; gli effetti sul cognome): le iscrizioni vanno sospese come accade nel diritto in materia di stranieri?
- Per motivi di concisione lo stesso Cantone¹⁷¹ propone di stralciare il secondo periodo dell'articolo 106 capoverso 3 AP-CC, che a suo avviso ripete quanto stabilito all'articolo 105a capoverso 3 AP-CC.
- Tre partecipanti¹⁷² aggiungono che l'articolo 105a AP-CC distingue tra minore e maggiore età. In virtù dell'articolo 35 LDIP, la capacità di agire è regolata dal diritto del domicilio. Se una persona minorenni domiciliata all'estero, potendo esercitare i diritti civili conformemente al diritto straniero, sposa una persona domiciliata in Svizzera, la sua capacità di agire è riconosciuta anche in Svizzera; lo stesso vale per la maggiore età. In alcuni Paesi si diventa maggiorenni dopo i 18 anni. Ne consegue che l'articolo 105a AP-CC, così come formulato, cela una certa incertezza giuridica, cui si potrebbe ovviare stabilendo in ciascun caso un legame all'età di 18 anni.

6 Consultazione

Secondo l'articolo 9 della legge del 18 marzo 2005¹⁷³ sulla consultazione, il pubblico ha accesso alla relativa documentazione e, una volta scaduto il termine per rispondere, ai pareri pervenuti, nonché al rapporto sui risultati della consultazione dopo che il Consiglio federale ne ha preso atto. Questi documenti sono accessibili in formato elettronico sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale¹⁷⁴.

¹⁷⁰ ZG (pag. 2)

¹⁷¹ ZG (pag. 2)

¹⁷² VD (pag. 2), CSC (pag. 4), ASUSC

¹⁷³ RS 172.061

¹⁷⁴ www.fedlex.admin.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > DFGP

**Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero
(Misure contro i matrimoni con minorenni)**

Allegato / Anhang / Annexe

**Elenco dei partecipanti
Verzeichnis der Eingaben
Liste des organismes ayant répondu**

Cantoni / Cantoni / Cantons

AG	Argovia / Aargau / Argovie
AI	Appenzello Interno / Appenzell Innerrhoden / Appenzell Rh.-Int.
AR	Appenzello Esterno / Appenzell Ausserrhoden / Appenzell Rh.-Ext.
BE	Berna / Bern / Berne
BL	Basilea-Campagna / Basel-Landschaft / Bâle-Campagne
BS	Basilea-Città / Basel-Stadt / Bâle-Ville
FR	Friburgo / Freiburg / Fribourg
GE	Ginevra / Genf / Genève
GL	Glarona / Glarus / Glaris
GR	Grigioni / Graubünden / Grisons
JU	Giura / Jura
LU	Lucerna / Luzern / Lucerne
NE	Neuchâtel / Neuenburg
NW	Nidvaldo / Nidwalden / Nidwald
OW	Obvaldo / Obwalden / Obwald
SG	San Gallo / St. Gallen / Saint-Gall
SH	Sciaffusa / Schaffhausen / Schaffhouse
SO	Soletta / Solothurn / Soleure
SZ	Svitto / Schwyz
TG	Turgovia / Thurgau / Thurgovie
TI	Ticino / Tessin
UR	Uri
VD	Vaud / Waadt
VS	Vallese / Wallis / Valais
ZG	Zugo / Zug / Zoug
ZH	Zurigo / Zürich / Zurich

Partiti / Parteien / Partis politiques

Alleanza del Centro	Alleanza del Centro Die Mitte Le Centre Allianza dal Center
----------------------------	----------------------------------------------------------------------

**Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero
(Misure contro i matrimoni con minorenni)**

PEV	Partito evangelico svizzero (PEV) Evangelische Volkspartei der Schweiz (EVP) Parti évangélique suisse (PEV)
PLR	PLR. I Liberali Radicali FDP. Die Liberalen PLR. Les Libéraux-Radicaux PLD. Ils Liberals
PS	Partito socialista svizzero PS Sozialdemokratische Partei der Schweiz SP Parti socialiste suisse PS
pvl	Partito verde liberale svizzero (pvl) Grünliberale Partei Schweiz (glp) Parti vert'libéral Suisse (pvl)
UDC	Unione democratica di centro UDC Schweizerische Volkspartei SVP Union démocratique du centre UDC

**Organizzazioni interessate e privati / Interessierte Organisationen und Privatpersonen /
Organisations intéressées et particuliers**

alliance F	
ASM	Associazione dei servizi cantonali di migrazione ASM Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden VKM Association des services cantonaux de migration ASM
ASUSC	Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ASUSC Schweizerischer Verband für Zivilstandswesen SVZ Association suisse des officiers de l'état civil ASEC
BIF	Beratungsstelle für Frauen gegen Gewalt in Ehe und Partnerschaft
CDDGP	Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia et polizia CDDGP Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektorinnen und -direktoren KKJPD Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police CCDJP
CDOS	Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali delle opere sociali CDOS Konferenz der kantonalen Sozialdirektorinnen und Sozialdirektoren SODK Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales CDAS
CFQF	Commissione federale per le questioni femminili CFQF Eidgenössische Kommission für Frauenfragen EKFF Commission fédérale pour les questions féminines CFQF
COFF	Commissione federale per le questioni familiari COFF Eidgenössische Kommission für Familienfragen EKFF Commission fédérale pour les questions familiales COFF

**Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero
(Misure contro i matrimoni con minorenni)**

CSC	Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile CSC Konferenz der kantonalen Aufsichtsbehörden im Zivilstandsdienst KAZ Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil CEC
CSP	Conferenza svizzera delle/dei delegate/i alla parità CSP Schweizerische Konferenz der Gleichstellungsbeauftragten SKG Conférence suisse des délégué-e-s à l'égalité CSDE
CVS	Conferenza dei vescovi svizzeri CVS Schweizer Bischofskonferenz SBK Conférence des évêques suisses CES Conferenza dilis uestgts svizzers CUS
FOIS	Federazione delle Organizzazioni Islamiche Svizzere FOIS Föderation islamischer Dachorganisationen Schweiz FIDS Fédération d'organisations islamiques de Suisse FOIS
FPS	Evangelische Frauen Schweiz EFS Femmes Protestantes en Suisse FPS
Freikirchen	Dachverband Freikirchen & christliche Gemeinschaften Schweiz
JuCH	Giuriste Svizzera Juristinnen Schweiz Femmes Juristes Suisse Giuristas Svizra Women Lawyers Switzerland
Kinderanwaltschaft	Kinderanwaltschaft
LSDC	Unione svizzera delle donne cattoliche LSDC Schweizerischer Katholischer Frauenbund SKF Ligue suisse des femmes catholiques LSFC Uniun svizra da las dunnas catolicas USDC
NGONG	Coordinazione post Beijing delle ONG Svizzere NGO-Koordination post Beijing Schweiz Coordination post Beijing des ONG Suisses Coordinaziun post Beijing dallas ONG Svizras NGO-Coordination post Beijing Switzerland
Rete svizzera diritti del bambino	Rete svizzera diritti del bambino Netzwerk Kinderrechte Schweiz Réseau suisse des droits de l'enfant
Servizio specializzato Matrimoni forzati	Servizio specializzato Matrimoni forzati Fachstelle Zwangsheirat Service contre les mariages forcés
SVF	Schweizerischer Verband für Frauenrechte SVF Association suisse pour les droits des femmes ADF
Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera	Ufficio dell'Ombudsman dei diritti dei bambini Svizzera Ombudsstelle Kinderrechte Schweiz Office de l'Ombudsman des droits de l'enfant Suisse

**Rapporto sui risultati della consultazione: revisione del Codice civile svizzero
(Misure contro i matrimoni con minorenni)**

Unicef	Comitato per l'UNICEF Svizzera e Liechtenstein
UNIL	Università di Losanna

Rinunciano a un parere / Verzicht auf Stellungnahme / Renonciation à une prise de position

- Conferenza degli ufficiali di esecuzione e fallimenti della Svizzera
Konferenz der Betreibungs- und Konkursbeamten der Schweiz
Conférence des préposés aux poursuites et faillites en Suisse
Conferenza dals funcziunaris da scussiun e falliment da la Svizra
- Conferenza dei procuratori della Svizzera
Schweizerische Staatsanwälte-Konferenz
Conférence des procureurs de Suisse
- Conferenza svizzera contro la violenza domestica
Schweizerische Konferenz gegen Häusliche Gewalt
Conférence Suisse contre la Violence Domestique
- Travail.Suisse
- Unione delle città svizzere
Schweizerischer Städteverband
Union des villes suisses
- Zürcher Fachhochschule